

SCRITTURA PRIVATA

Tra le parti:

- **LUMA SpA**, Capitale Sociale € 9.500.000,00 i.v., Codice fiscale e P.I-
VA 00974550345, con sede in Parma, Via La Spezia 90 - Numero
R.E.A 157880 Registro Imprese di PARMA n. 00974550345 in perso-
na del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione Panizzi Marta, nata a Montechiarugolo (PR) il 19/07/1937,
e residente in Parma, via La Spezia, n. 90, Cod. Fisc.
PNZMRT37L59F473U, in forza dei poteri a lei conferiti dalla deli-
bera del CdA del 18 dicembre 2019 (d'ora innanzi "**LUMA**");
- **MAZZONI 1953 SRL**, Capitale Sociale € 100.000,00 i.v., Codice fi-
scale e P.IVA 01549460341, con sede in Parma, Via La Spezia 86 -
Numero R.E.A 161853, Registro Imprese di PARMA n. 01549460341
in persona del sig. Mazzoni Luigi, nato a Parma (PR) il 26 giugno
1966, residente in Parma, Via La Spezia 90, in forza dei poteri a lei
conferiti dalla delibera del CdA del 18 dicembre 2019 (d'ora innan-
zi "**MAZZONI 1953**");
- "**CONSORZIO SALA BAGANZA**", con sede in Parma, via Sonni-
no n. 35/A c/o Confcooperative, numero di iscrizione al Registro
Imprese di Parma e codice fiscale 02317980346, rappresentato dal
sig. Grenti Giuseppe nato a Parma il 21.06.1955 e domiciliato per la
carica presso il Consorzio stesso, a quanto infra autorizzato con de-
libera di nomina dell'Assemblea Soci del 25 novembre 2019 (d'ora
innanzi anche il "**CONSORZIO**");
- **GRENTI GIUSEPPE**, nato a Parma il 21/06/1955 e residente in Soli-
gnano (PR), Via Fondovalle n. 30 cod. fisc. GRNGPP55H21G337Q
in proprio ed in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e legale rappresentante di Grenti S.p.A. corrente in Solignano
(PR), Via Marconi n. 6, cod. fisc. 01514520243 (d'ora innanzi anche
"**GRENTI**"),

Premesso che

- a) LUMA è proprietaria del terreno sito in Comune di Sala Baganza ri-
compreso tra la Via Aguzzoli e la Strada Provinciale per Sala Ba-
ganza, individuato all'Ufficio del Territorio di Parma, Catasto Ter-
reni del Comune di Sala Baganza, al foglio 6, con i mappali 496, 497
e 498 di Ha. 5.68.63, mappali derivati dal precedente mappale 467,
esteso per una superficie territoriale (come più oltre definita) di mq.
56.863;
- b) il CONSORZIO è proprietario del terreno sito in Comune di Sala
Baganza, individuato all'Ufficio del Territorio di Parma, Catasto
Terreni del Comune di Sala Baganza, al foglio 6, con i mappali 499,
500, 501, 502 di mq. 30885 oltre al foglio 40 mappale 108 del Catasto
terreni del Comune di Collecchio;
- c) il Sig. Grenti Giuseppe oltre a rivestire la carica di Presidente nel
CONSORZIO sottoscrive il presente accordo anche in proprio e nel-
la sua qualità di legale rappresentante di GRENTI SPA
- d) tutti i terreni identificati alle lettere a), b) delle superiori premesse
rientrano, insieme ad altri di proprietà di terzi, nell'ex Piano Parti-
colareggiato di Iniziativa Privata "AGUZZOLI", ora normata nel
PSC come Scheda d'ambito APNC.1 SP di Calestano (ex Prod. 9 del

- PRG previgente).
- e) LUMA è altresì proprietaria di una striscia di terreno posta in Comune di Collecchio, lungo la Via Aguzzoli, avente una superficie territoriale di mq. 525 identificata in giallo nella planimetria allegata (**Allegato 2**) corrispondente al terreno agricolo censito al Catasto Terreni del Comune di Collecchio al foglio 40, mappale 104, di complessivi Ha 00.05.25;
- f) MAZZONI 1953 è proprietaria di una striscia di terreno posta in Comune di Collecchio, lungo la Via Aguzzoli, avente una superficie territoriale (come più oltre definita) di mq. 1525, corrispondente al terreno agricolo censito al Catasto Terreni del Comune di Collecchio al foglio 40, mappale 106, di complessivi Ha 00.15.25;
- g) la soc. LUMA Spa, il CONSORZIO, MAZZONI 1953 e gli altri proprietari dei terreni ricompresi nell'Ambitto APNC.1 SP di Calestano (ex Prod. 9 del PRG Previgente) si apprestano a sottoscrivere con il Comune di Sala Baganza una convenzione urbanistica (d'ora innanzi anche la "**Convenzione**") il cui contenuto è noto alle parti e dalle medesime accettato e condiviso (**Allegato 3**);
- h) siccome la Convenzione prevede il coinvolgimento di LUMA e di MAZZONI 1953 quali proprietari disponenti e conferitori di aree e quindi disoggetti NON attuatori, queste ultime si rendono disponibili a sottoscriverla a condizione che il CONSORZIO e GRENTI (nella sua duplice veste), tra essi in solido, si facciano carico in toto degli oneri conseguenti sia nei confronti del Comune di Sala Baganza che degli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti, sollevando LUMA e MAZZONI 1953 da qualsivoglia responsabilità ed impegnandosi a mantenere indenne LUMA e MAZZONI 1953 da ogni costo e spesa e di ogni eventuale regresso connesso al rilascio delle fideiussioni;
- i) pur avendo LUMA l'interesse a conservare il valore economico del terreno e dunque a mantenere la valenza edificatoria del terreno, la stessa non ha un interesse imprenditoriale a perseguire la lottizzazione, l'urbanizzazione e lo sviluppo edificatorio dell'area, e che pertanto LUMA non intende in questo momento assumere nemmeno in parte il rischio di impresa legato alla lottizzazione ed alla urbanizzazione del terreno;
- j) le parti si danno reciprocamente atto e si riconoscono l'un l'altra che il testo della Convenzione, così come il progetto di massima delle opere di urbanizzazione alla stessa allegato non è in grado di soddisfare le esigenze delle parti le quali, infatti, intendono predisporre ed introdurre una Variante Urbanistica e a ridiscutere con il Comune di Sala Baganza il progetto delle opere di urbanizzazione;
- k) alle condizioni più oltre descritte LUMA è altresì interessata a concedere al CONSORZIO e GRENTI nella persona del sig. Grenti Giuseppe, il quale con la sottoscrizione della presente, dichiara di accettare, il diritto di opzione per l'acquisto di tutto o parte della superficie territoriale descritta al punto a) delle premesse;
- l) inoltre alle condizioni più oltre descritte LUMA e MAZZONI 1953 sono disponibili a concedere al CONSORZIO e a GRENTI nella persona del sig. Grenti Giuseppe, il quale con la sottoscrizione della

..... presente, dichiara di accettare. il diritto di opzione per l'acquisto
..... delle porzioni di terreno descritte ai punti e) ed f) delle premesse
..... allo scopo, solo se espressamente e definitivamente richiesto dal
..... Comune di Sala Baganza, di ampliare la sede stradale di Via Aguz-
..... zoli, atteso che la Variante che il CONSORZIO e GRENTI intendo-
..... no presentare prevederà la richiesta di stralciare tali aree dalla Con-
..... venzione,.....
tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:.....

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito anche il "**Contratto**") e come tali dovranno essere considerate nell'interpretazione dello stesso.

ARTICOLO 2

Durata del Contratto

Il presente contratto ha decorrenza dalla data odierna e cesserà alla prima scadenza della Convenzione (fissata al 20 dicembre 2029) ovvero al momento della sua risoluzione o cessazione per qualunque motivo . L'eventuale proroga della durata della Convenzione non determinerà l'automatizzata estensione della durata del presente accordo. Laddove alla scadenza della Convenzione fossero in corso trattative o interventi finalizzati alla vendita le parti si impegnano a prorogare il presente accordo ad uguali condizioni per un tempo massimo di 24 mesi.

ARTICOLO 3

Oggetto del Contratto

Con la stipula del presente contratto, il CONSORZIO e GRENTI tra loro in solido, a fronte della sottoscrizione da parte di LUMA e di MAZZONI 1953 della Convenzione, si impegnano a sollevare LUMA e MAZZONI 1953 e a mantenerle indenni da qualsivoglia spesa o costo o responsabilità (anche di regresso) direttamente o indirettamente conseguente (ma non solo) l'assunzione del ruolo di soggetti proprietari disponenti e conferitori di aree nell'ambito della Convenzione di prossima stipula e ciò sia per quanto di ragione del Comune di Sala Baganza e degli altri soggetti a qualunque titolo interessati e/o coinvolti che di ogni altro Ente Pubblico o Privato (nessuno escluso) che in dipendenza della sottoscrizione di tale Convenzione possa avere qualcosa a pretendere da LUMA e da MAZZONI 1953 per qualsivoglia ragione o causa.
Fermo inoltre quanto previsto nei punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

ARTICOLO 4

Impegni delle Parti in relazione alla Convenzione

Il CONSORZIO e GRENTI provvederanno a loro spese e sotto la loro esclusiva responsabilità a svolgere tutte le pratiche urbanistiche finalizzate ad avviare la lottizzazione dei loro terreni e con essi di quello di LUMA identificato al punto a) delle premesse. In particolare il CONSORZIO e GRENTI, dopo la stipula della Convenzione, provvederanno a loro cura e spese a mettere a punto una Variante Urbanistica ed un Progetto Esecutivo delle

Handwritten signatures:
Gianfranco...
Mazzoni 1953

opere di urbanizzazione da sottoporre al Comune di Sala Baganza per l'approvazione.

Fermo comunque il diritto di LUMA ad ottenere dal CONSORZIO e da GRENTI copia di tutta la documentazione costituente la Variante Urbanistica ed il Progetto, tali documenti saranno redatti dal CONSORZIO e da GRENTI in autonomia avendo comunque cura di minimizzare l'incidenza delle opere di urbanizzazione e delle aree da cedere al Comune e con l'obiettivo di valorizzare quanto più possibile il terreno di LUMA e con esso i terreni degli altri soggetti interessati dalla Convenzione, prevedendo il completo sfruttamento della capacità edificatoria attribuita al comparto degli strumenti urbanistici vigenti (scheda d'ambito APNC.1 SP di Calestano).

Il progetto esecutivo oltre che gli standards urbanistici dovrà rispettare le medesime proporzioni di distribuzione tra le superfici fondiarie e le zone destinate ad opere di urbanizzazione tra i terreni di LUMA e i terreni del CONSORZIO. Ai fini della verifica del rispetto di tali proporzioni si dovrà in ogni caso tener conto delle fasce di rispetto eventualmente imposte dal Comune e dai soggetti confinanti e ciò al fine di evitare che LUMA e il CONSORZIO possano subire eccessivo pregiudizio. Analoga proporzione, con la medesima precisazione, dovrà essere rispettata nella distribuzione della capacità edificatoria e della superficie utile. In ogni caso la superficie territoriale di LUMA che dovesse risultare invenduta alla scadenza del presente accordo dovrà rispettare tutti gli standards e le proporzioni di cui sopra sia con riferimento all'incidenza delle opere di urbanizzazione che ai parametri di edificabilità (superficie utile). Inoltre i lotti individuati sulla superficie territoriale di LUMA rimasta invenduta dovranno poter sviluppare la superficie utile su un unico livello.

Il CONSORZIO e GRENTI, tra loro in solido, provvederanno a loro spese e sotto la loro esclusiva responsabilità a fornire al Comune di Sala Baganza tutte le garanzie (fideiussioni) che lo stesso dovesse richiedere per il rilascio dei permessi o anche prima in forza della stipulanda Convenzione, ivi incluse quelle di pertinenza e/o spettanza di LUMA e di MAZZONI 1953, con esonero di LUMA e di MAZZONI 1953 da adempimenti e responsabilità (anche di regresso) anche rispetto al soggetto emittente la fideiussione. LUMA e MAZZONI 1953 non assumono alcun impegno nei confronti delle altre parti se non quello di sottoscrivere la Convenzione e di pagare l'IMU di competenza dei terreni di loro proprietà.

Al fine di consentire al CONSORZIO e a GRENTI di operare nei confronti degli Enti Pubblici e degli altri soggetti che sottoscriveranno la Convenzione in autonomia, seppur nel rispetto di quanto qui previsto, LUMA e MAZZONI 1953 contestualmente alla sottoscrizione del seguente atto provvederanno a rilasciare al sig. Grenti Giuseppe una procura a rappresentare LUMA e MAZZONI 1953 nei confronti dell'amministrazione comunale (firma della convenzione, varianti progettuali, ecc.) al fine di poter dare attuazione al presente accordo sempre e comunque nei limiti stabiliti dalla legge e dalla Convenzione.

ARTICOLO 5

Opzione di Acquisto - disciplina

Per tutta la durata del presente contratto LUMA concede in esclusiva a

GRENTI e al CONSORZIO il diritto di opzione per l'acquisto del terreno di sua proprietà identificato al punto a) delle premesse, anche per singoli lotti funzionali, sempre che gli stessi siano rispondenti agli stralci funzionali eventualmente autorizzati dal Comune.

Il prezzo pattuito per la vendita del terreno è pari ad Euro 25,00/mq. + IVA rapportato all'intera superficie territoriale di mq. 56.863 (vedi lettera a) delle premesse). In caso di vendita per singoli lotti il corrispettivo relativo alla superficie del singolo lotto sarà immediatamente corrisposto all'atto del rogito mentre le corrispondenti superfici territoriali da cedere in futuro al Comune (strade, parcheggi, aree verdi, ecc), nel rapporto di 1,87 attualmente previsto in Convenzione (e probabilmente oggetto di variazione in funzione della variante da presentarsi), saranno rogitate da LUMA al CONSORZIO o a GRENTI per il medesimo prezzo di Euro 25,00/mq. entro 30 giorni dal collaudo ovvero entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti, per qualunque causa, del presente accordo, e da questi poi cedute gratuitamente al Comune. Anche in questo caso il pagamento del prezzo dovrà avvenire in unica soluzione alla stipula del rogito.

In ogni momento dell'operazione deve essere tutelato e salvaguardato l'obiettivo di LUMA di ottenere attraverso la progressiva (ancorché non garantita) vendita dei lotti il corrispettivo complessivo atteso di Euro 1.421.575,00 riferito alla totalità dei mq. di superficie territoriale (mq. 58.683).

Per questo motivo, indipendentemente dall'esercizio o meno dell'opzione su uno o più lotti da parte del CONSORZIO o di GRENTI, laddove questi, in attuazione del Progetto Esecutivo, ritenessero di realizzare le opere di urbanizzazione sui terreni di LUMA, dovranno acquistarli e corrispondere alla stessa il prezzo di Euro 25,00 + IVA al mq. di superficie territoriale da utilizzare per le urbanizzazioni e quindi da cedere poi gratuitamente al Comune di Sala Baganza, fermo ovviamente il fatto che GRENTI ed il CONSORZIO dovranno sempre procedere nel rispetto dei parametri e degli standards urbanistici. L'acquisto delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire a cura del CONSORZIO o da GRENTI entro 30 giorni dal collaudo ovvero entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti, per qualunque causa, del presente accordo, e da questi poi cedute gratuitamente al Comune.

Siccome il rapporto tra Superficie Territoriale e Superficie Fondiaria potrebbe variare in futuro in funzione del contenuto della Variante al Piano Particolareggiato che il GRENTI e il CONSORZIO provvederanno ad elaborare al fine di migliorare ed adeguare il Piano stesso alle mutate esigenze insediative, le parti convengono che eventuali variazioni dei coefficienti urbanistici rispetto alla Convenzione non potranno determinare per LUMA una variazione in pejus di quanto dovuto ad essa ed in particolare non potranno determinare alcun pregiudizio sull'aspettativa di LUMA di realizzare la complessiva somma ipotizzata di Euro 1.421.575,00 come rinvenibile da Luma per effetto di quanto previsto nel presente accordo. Resta inteso che LUMA non potrà chiedere aggiustamenti o supplementi di corrispettivo qualora il CONSORZIO o GRENTI con il deposito della Variante ottengano parametri più vantaggiosi in termini di incidenza di opere di urbanizzazione e di superficie utile.

L'esercizio dell'opzione deve essere comunicato dall'opzionario al conce-

dente a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC da inviarsi presso la sede legale del concedente o del procuratore individuato almeno 20 giorni prima della data prevista di stipula del rogito e nella stessa deve essere indicata la data stabilita per il rogito. In caso vendita di uno o più lotti graveranno sull'opzionario le spese tecniche di frazionamento. Al momento del perfezionamento dell'acquisto del terreno e/o dei singoli lotti, gli stessi saranno liberi da ipoteche, pegni, privilegi, diritti di terzi, servitù diverse da quelle già esistenti e di quelle conseguenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ecc.. Graveranno sull'opzionario oltre alle spese di frazionamento anche tutte le spese tecniche da sostenersi per garantire all'acquirente la corretta destinazione urbanistica, l'avvenuta bonifica da eventuali rifiuti, amianto, ecc. la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione al servizio di ciascun lotto, l'assenza di vincoli, l'assolvimento degli oneri urbanistici, tutto quanto necessario per ottenere il preventivo rilascio del certificato di collaudo anche parziale delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di Sala Baganza.

Fermo tutto quanto sopra previsto, in ragione del fatto che il CONSORZIO e la soc. GRENTI assumono in toto il rischio imprenditoriale dell'Operazione, i medesimi potranno manifestarsi all'esterno, nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto dei lotti, quali soggetti autorizzati a promuovere la vendita in nome e per conto di LUMA così da favorire quanto più possibile il progredire dell'operazione e la miglior valorizzazione dell'area.

ARTICOLO 6

Mandato a vendere a professionista

Al solo fine di evitare che dalla temporanea assenza o dall'indisponibilità o dall'impedimento del legale rappresentante di LUMA a sottoscrivere gli atti necessari per dare piena attuazione al presente accordo possa dipendere un ritardo o un pregiudizio a GRENTI o al CONSORZIO, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, LUMA conferisce sin d'ora alla dott.ssa Francesca Bussoni con Studio in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 12., mandato affinché in nome e per conto di LUMA, se ed in quanto richiesta da GRENTI o dal CONSORZIO, intervenga alla stipula degli atti di trasferimento dei terreni oggetto di opzione ai sensi dell'art. 5, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente accordo. Verifica che dovrà avvenire nei 20 giorni che intercorreranno dalla data di convocazione al rogito e la data fissata per la stipula della compravendita.

ARTICOLO 7

Altri Impegni delle parti con riferimento ai terreni

di LUMA e MAZZONI 1953 posti in Comune di Collecchio

Con riferimento alle porzioni di terreno indicate ai punti e) ed f) delle premesse il CONSORZIO e GRENTI dichiarano in questa sede il loro intendimento di voler sottoporre al Comune di Sala Baganza un Progetto di Variante che preveda lo stralcio di dette porzioni dall'Ambito APNC.1 SP di Calestano e dunque di voler perseguire, relativamente a dette porzioni, l'esclusione di LUMA e MAZZONI 1953 dal perimetro della Convenzione, e così evitare di dover allargare la sede stradale di Via Aguzzoli.

In ogni caso GRENTI ed il CONSORZIO, qualora gli Enti pubblici preposti, in pendenza del presente accordo, dovessero richiedere l'allargamento del-

la strada di Via Aguzzoli si impegnano ad acquistare rispettivamente da LUMA e da MAZZONI 1953, per quanto di competenza di ciascuna, le aree individuate ai punti e) ed f) delle premesse per il corrispettivo di Euro 25,00/mq di superficie territoriale con l'obbligo di realizzare a loro cura e spese, e con esonero di LUMA e di MAZZONI 1953 da costi e responsabilità di sorta, il richiesto ampliamento della sede stradale. Anche con riferimento a tali porzioni di terreno graveranno interamente su GRENTI ed il CONSORZIO tutti i costi tecnici, notarili e fiscali per addivenire al corretto frazionamento e trasferimento al Comune della strada una volta effettivamente realizzata. LUMA e MAZZONI 1953 si impegnano ad intervenire all'atto di compravendita di dette porzioni di terreni entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte di GRENTI e del CONSORZIO dell'invito al rogito con allegata la documentazione attestante l'effettiva richiesta del Comune di Sala Baganza di realizzare l'ampliamento stradale.

ARTICOLO 8

Cessazione degli effetti dell'Accordo

Alla data di cessazione degli effetti del presente accordo le parti in buona fede redigeranno un verbale da cui dovrà risultare lo stato di fatto dei terreni di LUMA rimasti invenduti e lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Nulla LUMA dovrà corrispondere a GRENTI e al CONSORZIO per le opere di urbanizzazione realizzate anche a servizio dei lotti posti sui terreni di Luma e che saranno rimasti invenduti. Tali opere resteranno acquisite a LUMA senza che GRENTI e/o il CONSORZIO possano invocare indennizzi di sorta.

Siccome al momento della cessazione degli effetti del presente accordo le opere di urbanizzazione potrebbero essere state realizzate parzialmente, GRENTI ed il CONSORZIO garantiscono tra loro in solido LUMA sul fatto che:

- le opere di urbanizzazione, per la parte effettivamente realizzata, dovranno comunque essere state progettate ed eseguite a regola d'arte ed in modo funzionale ai lotti che residueranno in capo a LUMA
- solleveranno LUMA per tutte quelle obbligazioni (anche di regresso) discendenti dalla sottoscrizione della Convenzione la cui manifestazione temporale potrebbe insorgere dopo la data di cessazione del presente accordo e fino al completo collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate;

Per tutto quanto sopra esposto il CONSORZIO e GRENTI entro 15 giorni dalla cessazione degli effetti del presente accordo, provvederanno a consegnare a LUMA gli *As Built* delle opere realizzate e le relative dichiarazioni di conformità ed i certificati di corretta esecuzione delle opere. Parimenti il CONSORZIO e GRENTI si impegnano a rinnovare o a sostituire le fidejussioni consegnate al Comune di Sala Baganza qualora le stesse siano nel frattempo scadute o qualora ciò fosse comunque richiesto dal Comune di Sala Baganza anche (ma non solo) al fine di concedere una proroga della Convenzione.

Resta inteso che i terreni di LUMA così come quelli del CONSORZIO supporteranno oltre a quelle già esistenti le servitù venutesi a determinare per effetto della realizzazione delle opere di urbanizzazione in conformità al

Progetto Esecutivo.-----
GRENTI ed il CONSORZIO si obbligano nei confronti di LUMA a riconsegnare i terreni di cui al punto a) delle premesse che dovessero essere risultati invenduti, liberi da persone e cose, bonificati da cumuli di detriti e da costruzioni e materiale di cantiere, ecc. nello stato di fatto in cui oggi si trovano e dunque in condizioni idonee allo svolgimento delle lavorazioni agricole. Appurato quanto sopra LUMA nulla avrà a pretendere dal CONSORZIO e da GRENTI a titolo di risarcimento danni e indennizzi di qualunque sorta.-----

-----ARTICOLO 9-----

-----Clausola Compromissoria-----

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato.-----
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Parma.-----
Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 c. 1 c.p.c.-----
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.-----
La sede dell'arbitrato è fissata in Parma.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----Altre Pattuizioni-----

La presente scrittura ha efficacia novativa e pertanto ciascuna parte dichiara di avere nulla a pretendere nei confronti dell'altra per qualunque ragione o causa in dipendenza di precedenti accordi anche solo verbali e/o trattative e/ aspettative.-----

Ai fini della presente le parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi

LUMA: socluma@arubapec.it-----

MAZZONI 1953: mazzoni1953srl@arubapec.it-----

CONSORZIO: consorziosalabaganza@legalmail.it-----

GRENTI SPA: grenti@legalmail.it-----

GRENTI GIUSEPPE: grenti@legalmail.it-----

Parma, 20 dicembre 2019.-----

Luma Spa *Pauli Mike*

Consorzio Sala Baganza *Giuseppe*

Greuti Spa *Giuseppe*

Greuti Giuseppe *Giuseppe*

MAZZONI LUIGI *Mazzoni Luigi*

